

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI (LEASING) CON OPZIONE DI RISCATTO A CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore	Fiditalia S.p.A.
Indirizzo	Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano
Telefono - Fax	+39 02.43.01.87.25 assistenza pre-contrattuale / +39 02.43.01.83.07
Sito web - E-mail	www.fiditalia.it - clienti.leasing@fiditalia.it
Intermediario del credito	
Indirizzo	
Telefono - Fax	
Sito web - E-mail	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Contratto di locazione finanziaria veicoli (leasing) con opzione di riscatto. Per leasing di veicoli si intende l'operazione di finanziamento consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone) di veicoli acquistati da Fiditalia da un terzo Fornitore, su scelta e indicazione del Cliente, che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i veicoli ad un prezzo prestabilito. Nel leasing al consumo, il Cliente deve essere una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e l'importo del credito concesso è compreso tra € 200,00 ed € 75.000,00.
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	€ <input type="text"/> Importo totale fattura, IVA compresa, da versare al Fornitore del veicolo.
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito è erogato da Fiditalia direttamente al Fornitore del veicolo su mandato del Cliente, al netto di eventuali costi per servizi accessori. Per prassi commerciale ormai consolidata, il pagamento del Prezzo del veicolo avviene prima della sua immatricolazione e consegna.
Durata del contratto di credito	<input type="text"/> Mesi
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	<p style="text-align: center;">Modalità di corresponsione dei canoni (secondo una delle scelte a disposizione del Cliente sotto esposte)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Canone Anticipato</p> <p><input type="checkbox"/> Canone Unico <input type="text"/> % dell'imponibile pari a € <input type="text"/> + IVA € <input type="text"/> Totale € <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Canoni Anticipati N. <input type="text"/> Per complessivi € <input type="text"/> + IVA € <input type="text"/> Totale € <input type="text"/></p> <p><i>Commissione Gestione pratica</i> € <input type="text"/> + IVA € <input type="text"/> Totale € <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;"><i>Imposta di bollo</i> € <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">Totale Canone Anticipato € <input type="text"/></p> </div>

Canoni Periodici*

Canoni mensili costanti
 Imponibile € + IVA € Totale €

*L'importo dei Canoni è aumentato di:

Spese incasso € + IVA € Totale €

Totale Canone Periodici** €

** L'importo del canone, in coincidenza con l'emissione delle comunicazioni periodiche, sarà maggiorato dalle relative spese pari a € 0,00 oltre a imposta di bollo per importi superiori a € 77,47.

SERVIZI ASSICURATIVI OFFERTI DA FIDITALIA

Premi copertura Furto e Incendio	Copertura*** <input type="text"/>
	€ <input type="text"/> durata <input type="text"/>
	Canone periodico mensile: € <input type="text"/>
	Costo mensile gestione pacchetto: € <input type="text"/> IVA inclusa TOTALE € <input type="text"/>
Premi eventuali servizi	Copertura <input type="text"/>
	€ <input type="text"/> durata <input type="text"/>
	Canone periodico mensile: € <input type="text"/>
	Costo mensile gestione pacchetto: € <input type="text"/> IVA inclusa TOTALE € <input type="text"/>
Costo Totale Canoni Assicurativi e Servizi € <input type="text"/> IVA inclusa	

***esente IVA - art. 10 DPR 633/1972

Importo totale dovuto dal consumatore

Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.

€ sommatoria, IVA compresa, dei Canoni Periodici e Anticipati, dei canoni Assicurativi e dei costi di gestione

In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico.

Indicazione del bene o del servizio

Credito finalizzato alla concessione in utilizzo a favore del Cliente di un Veicolo specifico.

Prezzo in contanti

€
 Somma versata al Fornitore del Veicolo €

Garanzie richieste

Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.

Fideiussione

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, importo del Canone Anticipato versato alla stipula, durata della locazione, Prezzo dell'Opzione Finale di Acquisto, periodicità dei pagamenti, etc. **Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing)**, ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.

Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.

Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei Canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in Contratto.

Tasso Leasing

- Fisso %
- Indicizzato %

Parametro di Riferimento Iniziale: %

Spread %

Parametro di Variabilità dei canoni: Euribor 3 mesi espresso con divisore 360

%**

Il T.A.E.G. è calcolato considerando che il Cliente eserciti l'opzione finale di acquisto e i seguenti costi:

- Canone mensile veicolo € + IVA;
- Commissione gestione pratica veicoli € + IVA;
- Spese per incasso canoni € + IVA;
- Imposta di bollo su contratto: €
l'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge;
- Spese invio comunicazioni periodiche alla clientela € 0,00 + IVA;
- Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela: €
l'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge;
- Canone mensile premio assicurativo €
- Costo mensile gestione pacchetto € + IVA;
- Prezzo di Opzione Finale di Acquisto € + IVA;
- Spese per esercizio Opzione Finale di Acquisto € + IVA;

**nei conteggi si tiene conto della copertura Furto e Incendio, anche se non direttamente finanziata, ipotizzando i valori di tali coperture presenti nella provincia di residenza del Locatario all'atto della sottoscrizione.

Tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.)

Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

- un'assicurazione che garantisca il credito e/o
- un altro contratto per un servizio accessorio.

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.

NO. Non è necessario stipulare assicurazioni a garanzia del credito.

SI. Il Cliente ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per:

- la responsabilità civile (con terzi trasportati) per l'importo comunicato da Fidelity e in ogni caso non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo ed € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per le altre classificazioni dei veicoli;
- furto incendio o perdita totale per il prezzo complessivo del veicolo compresi eventuali optional; furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie; responsabilità civile verso terzi; danni: quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie Compagnie di Assicurazione per i veicoli in locazione finanziaria;
- danni propri mediante copertura con polizza "Kasko", solo nei casi in cui Fidelity ne faccia richiesta al Cliente.

3.1 COSTI CONNESSI

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

- Spese perizia tecnica estimativa: € 250,00 + IVA.
- Commissione gestione pratica veicoli: € + IVA.
- Spese per pagamento tassa di proprietà (bollo) annuale oltre ai costi sostenuti: € 15,00 + IVA.
- Spese per incasso Canoni: € + IVA.
- Rimborso copertura assicurativa veicoli oltre al costo sostenuto: € 250,00 + IVA.
- Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura del Cliente: € 0,00 + IVA.
- Spese per revoca da parte del Cliente dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione da Fidelity: € 150,00 + IVA.

- Spese per gestione sinistri: € 250,00 + IVA.
- Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori oltre ai costi sostenuti: € 50,00 + IVA.
- Spese per invio di comunicazioni inerenti la gestione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori: € 5,00 + IVA.
- Sanzioni amministrative, contravvenzioni, oltre all'ammontare delle sanzioni: € 20,00 + IVA.
- Autorizzazione a condurre i Veicoli: € 100,00 + IVA.
- Spese pratiche perdita di possesso veicoli oltre ai costi sostenuti: € 150,00 + IVA.
- Spese per rilascio dichiarazione da parte di Fiditalia richiesta dal Cliente: € 50,00 + IVA.
- Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile oltre ai costi sostenuti: € 50,00 + IVA.
- Spese per ciascuna variazione anagrafica oltre ai costi sostenuti: € 10,00 + IVA.
- Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria: € 10,00 + IVA.
- Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dal Cliente: € 250,00 + IVA.
- Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti: € 250,00 + IVA.
- Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione: € 100,00 + IVA.
- Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato elettronico: € 0,00 + IVA.
- Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato cartaceo tramite servizio postale: € 0,00 per ogni invio oltre imposta di bollo per importi superiori a € 77,47.
- Spese per ogni invio di informazioni e/o, comunicazioni ulteriori, duplicati di documenti amministrativi come da richieste del Cliente: € 5,00 + IVA.
- Spese per esercizio Opzione Finale di Acquisto: € 200,00 + IVA.
- Spese amministrative trasferimento di proprietà del veicolo a cura della Fiditalia: € 100,00 + IVA.
- Spese amministrative trasferimento di proprietà del veicolo a cura di Fiditalia con minivoltura legge Dini (D.L. n. 41/1995, convertito in L. n. 85/1995, oltre ai costi sostenuti): € 50,00 + IVA.
- Spese per ogni chilometro eccedente la percorrenza media chilometrica pubblicata dalla rivista eurotax Blu nell'ipotesi di mancato esercizio dell'Opzione Finale di Acquisto: Importo pari alla svalutazione indicata nella rivista Eurotax Blu nel mese precedente la riconsegna + IVA.
- Spese gestione pacchetto servizi: € + IVA.
- Imposta di bollo su contratto: € ;
l'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge.
- Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela: € ;
l'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge.

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati

Qualora sussista un giustificato motivo, Fiditalia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal Contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, fatta eccezione per: (i) Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, o al Tasso Leasing nell'ipotesi di Contratto a tasso fisso; (ii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti); (iii) gli Interessi di Mora; (iv) le spese di istruttoria; (v) gli oneri relativi alla perizia tecnico estimativa (se previsti); (vi) le spese di registrazione del Contratto; (vii) il Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo residuo; (viii) il Tasso di Riferimento Alternativo, **dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni**, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Il Cliente **potrà recedere** dal Contratto **entro** la data prevista per l'attuazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto a Fiditalia a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto

Locazione Finanziaria	<i>Per locazione finanziaria, si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Fiditalia) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire da Fiditalia da un terzo Fornitore, su scelta e indicazione del Cliente), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito.</i>
Oneri	<i>Si intende qualsiasi somma, costo, spesa o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro, alla conclusione, esecuzione, registrazione e risoluzione del Contratto, o inerenti al Veicolo, al suo acquisto o al suo utilizzo, che sono posti ad esclusivo carico del Cliente, anche se eventualmente anticipati da Fiditalia.</i>
Opzione Finale di Acquisto	<i>Indica la facoltà contrattuale in forza della quale il Cliente alla scadenza del Contratto può decidere di acquistare il Veicolo al Prezzo di Opzione, sempre che abbia puntualmente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi a lui derivanti dal Contratto stesso - ed in particolar modo all'integrale pagamento di ogni somma dovuta a Fiditalia.</i>
Parametro di Variabilità dei Canoni	<i>Si intende l'Euribor per la durata (uno, due, tre, etc. mesi) pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari, al quale viene correlata la variabilità dei Canoni per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.</i>
Parametro di Riferimento Iniziale	<i>Si intende il valore base del Parametro di Variabilità dei Canoni, assunto di comune intesa dalle Parti indicato nelle Condizioni Particolari e previsto unicamente per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.</i>
Parti	<i>Si intendono Fiditalia e il Cliente, definiti unitariamente.</i>
Perdita definitiva del Veicolo	<i>Si intende, oltre alla distruzione fisica dovuta ad incidente, o furto o a incendio o a qualsiasi altra causa, anche ogni caso in cui il Veicolo risultasse non più utilizzabile oppure in cui gli oneri di ripristino e/o riparazione fossero superiori al valore commerciale del Veicolo in quel momento in modo tale da rendere il ripristino o la riparazione stessa antieconomica.</i>
Persona politicamente esposta	<i>Persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti, o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.</i>
Polizza Assicurativa	<i>Si intende la polizza in convenzione stipulata a cura di Fiditalia con la Compagnia di Assicurazione, con la quale si indicano, tra l'altro, i rischi coperti dal Contratto assicurativo stipulato a cura di Fiditalia, ma con spese a carico del Cliente. Ai sensi del Contratto, indica pertanto la polizza assicurativa convenzionata per la copertura assicurativa del Veicolo di cui all'Articolo 9.2. (Polizza Assicurativa) delle Condizioni Generali.</i>
Prezzo del Veicolo	<i>Si intende il prezzo del Veicolo pattuito tra il Cliente e Fornitore e corrisposto a quest'ultimo da Fiditalia, come indicato nelle Condizioni Particolari.</i>
Prezzo di Opzione Finale di Acquisto	<i>Si intende il prezzo che il Cliente deve versare a Fiditalia per l'esercizio dell'Opzione Finale di Acquisto del Veicolo indicato nelle Condizioni Particolari.</i>
Spread	<i>Nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, si intende la differenza tra il Tasso Leasing ed il Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari.</i>
TAEG	<i>Tasso Annuo Effettivo Globale indica il costo complessivo del prodotto finanziario espresso in percentuale su base annua.</i>
Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo	<i>Si intende il tasso d'interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari, che verrà utilizzato al fine del calcolo dell'attualizzazione dei canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto.</i>

Tasso Interno di Attualizzazione o Tasso Leasing	<p><i>Si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso.</i></p> <p><i>Nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread.</i></p> <p><i>Nell'ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto.</i></p>
Tasso di Riferimento Alternativo	<p><i>Si intende il Parametro di Variabilità dei Canoni, come rilevato dalle banche: INTESA SAN PAOLO S.p.A., UNICREDIT S.p.A., DEUTSCHE BANK S.p.A..</i></p>
TEGM	<p><i>Il Tasso Effettivo Globale Medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie ripartite in diverse classi di importo. E' rilevato trimestralmente da Banca d'Italia. I tassi medi, aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di 4 punti percentuali, rappresentano la soglia limite da non superare affinché non si configuri il reato di usura. In ogni caso, la differenza tra il tasso medio e il tasso soglia non può essere superiore agli 8 punti percentuali.</i></p>
Titolare effettivo	<p><i>E' la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, o, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, o ne risultano beneficiari.</i></p>
Uso	<p><i>Si intende l'uso a cui è adibito il Veicolo così come indicato nelle Condizioni Particolari.</i></p>
Cliente	<p><i>Si intende il soggetto, individuato nelle Condizioni Particolari, che chiede a Fidelity la concessione di un bene in locazione finanziaria.</i></p>
Veicolo	<p><i>Si intende il Veicolo scelto dal Cliente conformemente alle proprie esigenze, sia per quanto concerne la casa costruttrice che le qualità e caratteristiche tecniche, gli accessori, optional e allestimenti, così come meglio descritto nelle Condizioni Particolari.</i></p>
Verbale di Presa Visione del Veicolo	<p><i>Si intende la dichiarazione resa dal Cliente di presa visione e di accettazione dello stato del Veicolo in momento antecedente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.</i></p>

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL CODICE DEONTOLOGICO SUI SISTEMI D'INFORMAZIONI CREDITIZIE
Contratto di Locazione Numero

Tempi di conservazione dei dati nei S.I.C.

Come utilizziamo i Suoi Dati

Gentile Cliente,

per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, etc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso¹. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, etc.).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla:

Fiditalia S.p.A.
Via G. Silva, 34 – 20149 Milano
Tel +39 02.43.01.1 – Fax +39 02.43.01.24.00
www.fiditalia.it

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

CRIF S.p.A.
CTC Consorzio Tutela del Credito
ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING – ASSILEA

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra Società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento ed adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto; importo del credito; modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale del 23 dicembre 2004, n. 300; sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti; esposizione debitoria residuale; stato del rapporto).

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti, anagrafica. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

1. CRIF S.p.A. - Ufficio Relazioni con il pubblico - Via Francesco Zanardi, 41 - 40131 Bologna - www.crif.it; S.I.C. positivo/negativo / Partecipanti: banche, società finanziarie e società di leasing / Tempi di conservazione come da codice di deontologia / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI.
2. CTC Consorzio per la Tutela del Credito - Corso Italia 17 - 20122 Milano - www.ctconline.it; tipologia di sistema: positivo/negativo / Partecipanti: banche, intermediari finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI.
3. ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING - ASSILEA - Via Massimo d'Azeglio, 33 - 00184 Roma - www.assileas.it - Tipo di sistema: positivo/negativo / Partecipanti: banche e intermediari finanziari che svolgono attività di locazione finanziaria - leasing / Tempi di conservazione come da codice di deontologia / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga al Servizio Reclami della nostra Società, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti od incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali; art. 8 del codice deontologico).

1) Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa.

Richieste di finanziamento	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa.
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione.
Ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione.
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Fiditalia S.p.A., in qualità di "Titolare" del trattamento, informa il Cliente, nonché gli eventuali Coobbligati e/o Garanti (di seguito cumulativamente denominati il "Cliente") sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti.

I dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale avente per scopo: un'apertura di credito, finanziamenti, e carte di credito, vengono trattati dalla Fiditalia S.p.A. per finalità di valutazione del merito creditizio, prevenzione del sovraindebitamento, identificazione e registrazione ai sensi del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 e successive modificazioni, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, tutela e recupero dei crediti, anche con l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore, erogazione dei servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti), il tutto mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione familiare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa etc..

Sarà posta in essere ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo:

- (1) di soggetti specificatamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari o connessi allo svolgimento delle attività precontrattuali (istruttoria, valutazione del merito creditizio etc.) ed all'esecuzione del contratto;
- (2) di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi) quali società di servizi informatici, sistemi di informazioni creditizie ("centrali rischi")², società che svolgono servizi di pagamento anche di natura massiva ed eseguiti anche a mezzo effetti, assegni ed altri titoli, assicurazioni, rivenditori convenzionati, agenti, società di factoring, società che svolgono attività di recupero crediti anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore, soggetti che forniscono informazioni commerciali, Istituti di Patronato, avvocati, società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, società che svolgono attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la sede della società e presso le filiali).

I predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia presso terzi e, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e conformemente a quanto indicato nella presente informativa, possono essere trasferiti anche in paesi appartenenti all'Unione Europea ed in Paesi Terzi. Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto. In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all'art. 7 del citato D.Lgs.196/2003, ha il diritto di ottenere dalla società: la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Il Cliente può rivolgersi, per tutto ciò, a Fiditalia S.p.A. - Via G.Silva, 34 - 20149 MILANO - Tel. 02.43.01.1 - Fax 02.43.01.24.00 - www.fiditalia.it.

Il Cliente può inoltre decidere liberamente di dare o meno il suo consenso a Fiditalia S.p.A. per l'utilizzo dei suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi richiesti. Il Cliente può dunque consentire che i propri dati siano utilizzati da Fiditalia S.p.A. e/o comunicati a terzi che rilevano per conto di Fiditalia S.p.A. la qualità dei servizi o i bisogni della clientela; iniziative promozionali curate da Fiditalia S.p.A.; iniziative promozionali di prodotti e servizi di altre società.

Ai sensi degli articoli 30-ter, comma 7 bis e 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i dati personali contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, nelle partite IVA, codici fiscali, nei documenti che attestano il reddito nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, sono comunicati all'Archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze su cui si basa il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità, per il loro riscontro, al fine di verificarne l'autenticità, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati. La Fiditalia S.p.A. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - che è titolare dell'archivio - tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza. L'archivio è gestito dalla CONSAP, in qualità di Responsabile del trattamento, nominato dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità, anche con strumenti elettronici, solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo.

2) Per il trattamento dei dati effettuato da tali enti si veda quanto indicato precedentemente.



Ragione Sociale del creditore Codice Identificativo del Creditore

Sede legale Località C.A.P. Provincia Paese

Il sottoscritto autorizza la Banca/Poste Italiane indicate nel presente modulo ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione o nella data prorogata d'iniziativa del Creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dal Creditore e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e secondo le modalità previste dal Contratto di conto corrente. Il rapporto con la Banca/Poste Italiane è regolato dal Contratto di conto corrente stipulato dal sottoscrittore con la Banca/Poste Italiane stessa. Il sottoscrittore ha diritto di revocare il singolo addebito SDD entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice e di chiedere il rimborso di un addebito SDD autorizzato entro e non oltre 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi e alle condizioni previsti nel Contratto di conto corrente. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel Contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel Contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto con la Banca/Poste Italiane o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte, che formano parte integrante del presente Contratto. Ove la Banca/Poste Italiane, per qualsiasi motivo, non eseguisse le presenti istruzioni resta a carico del sottoscrittore la puntuale estinzione dell'obbligazione nei confronti del Creditore con altre modalità.

Luogo Data

➔ FIRMA CLIENTE (leggibile)

➔ FIRMA GARANTE (leggibile)

SEZIONE 9

Il Cliente dichiara di voler ricevere le comunicazioni periodiche previste dalla normativa applicabile (barrare la casella relativa alla modalità scelta):

a mezzo posta elettronica, all'indirizzo

ovvero

a mezzo posta, all'indirizzo di residenza indicato in epigrafe nelle presenti Condizioni Particolari.

In caso di mancata indicazione, le comunicazioni verranno inviate mediante posta elettronica.

Luogo Data

➔ FIRMA CLIENTE (leggibile)

➔ FIRMA GARANTE (leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscritto/i dà/danno atto di essere stato/a previamente informato/a circa gli elementi indicati dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché dall'art. 5 del Codice Deontologico sui Sistemi d'Informazione Creditizia, ed espressamente consente/ono che i dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale, siano trattati e comunicati a terzi nei termini della predetta informativa.

➔ FIRMA CLIENTE (leggibile)

➔ FIRMA GARANTE (leggibile)

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

Al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamenti del terrorismo ai sensi del D. Lgs. 231/07, il/i sottoscritto/i dichiara/ano di:

essere non essere il titolare effettivo della presente richiesta di finanziamento;

essere non essere il titolare effettivo della presente richiesta di finanziamento;

essere non essere persona politicamente esposta

essere non essere persona politicamente esposta

➔ FIRMA CLIENTE (leggibile)

➔ FIRMA GARANTE (leggibile)

ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E TRASPARENZA

Il/i sottoscritto/i dichiara/ano sotto la propria responsabilità che le notizie fornite sul presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, sono complete e veritiere e di aver esaminato le "Condizioni Generali di Contratto", che tutte dichiara di accettare.

Il/i sottoscritto/i dichiara/ano altresì di aver ritirato copia: del documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 e dell'art. 5 del Codice Deontologico sui Sistemi d'Informazione Creditizia, del Contratto compilato in ogni sua parte, delle Condizioni Generali di Contratto, della Guida pratica all'Arbitro Bancario e Finanziario, ovvero di essere stato debitamente informato dall'intermediario della possibilità di scaricare la Guida pratica all'Arbitro Bancario e Finanziario dal sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, della Guida pratica "Credito ai Consumatori", ovvero di essere stato debitamente informato dall'intermediario della possibilità di scaricare la Guida pratica "Credito ai Consumatori" dal sito web www.fiditalia.it.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che, oltre alle informazioni precontrattuali fornite con il documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", prima della stipulazione del Contratto, si è avvalso o non si è avvalso della possibilità di chiedere a Fiditalia S.p.A. una copia gratuita del Contratto idonea per la stipula.

➔ FIRMA CLIENTE (leggibile)

➔ FIRMA GARANTE (leggibile)

APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE

Il/i sottoscritto/i dichiara/ano di aver letto e di accettare integralmente tutte le clausole delle "Condizioni Generali" di Contratto ed in particolare di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile: Articolo 1 (Premesse); 3 (Conclusione del Contratto); 5 (Consegna e verifica del Veicolo); 6 (Condizioni Economiche, Importo dovuto dal Cliente, Indicizzazione, Premio Assicurativo ed Interessi di Mora); 7 (Oneri e spese inclusi ed esclusi dal T.A.E.G.); 8 (Termine della Locazione); 9 (Obblighi e Divieti a carico del Cliente); 10 (Diritti e Facoltà della Fidelity); 11 (Garante); 12 (Clausola Risolutiva Espressa); 13 (Conseguenze della risoluzione - Penale); 14 (Rimborso anticipato); 15 (Facoltà di modifica delle Condizioni Contrattuali. Diritto di recesso del Cliente); 16 (Gestione delle Controversie da parte del Cliente); 18 (comunicazioni); 20 (Tipologia e misura di imposta); 22 (Registrazione delle comunicazioni); 23 (Foro competente).

➔ FIRMA CLIENTE (leggibile)

➔ FIRMA GARANTE (leggibile)

RICEZIONE COMUNICAZIONI PREAVVISO DI ADEBITO SEPA

Il/i sottoscritto/i aderisce/ono all'invio da parte di Fidelity delle comunicazioni di preavviso di addebito previste dal Regolamento Europeo n. 260/2012 - normativa SEPA con cadenza periodica mensile unitamente all'inoltro della fattura del canone.

➔ FIRMA CLIENTE (leggibile)

➔ FIRMA GARANTE (leggibile)

CONSENSO ALLA REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE

Il/i sottoscritto/i autorizza/ano Fidelity ad attivare, avvalendosi delle autorizzazioni concesse a quest'ultima, un sistema di registrazione, in via continuativa ed automatica, delle conversazioni telefoniche o mediante reti informatiche, intercorrenti fra il Cliente / Garante e le piattaforme telefoniche di Fidelity stessa, riconoscendo alle stesse la piena validità ai fini dell'esecuzione delle disposizioni impartite.

➔ FIRMA CLIENTE (leggibile)

➔ FIRMA GARANTE (leggibile)

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE IVASS

Il/i sottoscritto/i dichiara/ano sotto la propria responsabilità di aver preso visione e ricevuto copia della Documentazione Informativa Precontrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti degli assicurati; Informazioni sull'intermediario, su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dell'assicurato; Nota illustrativa della copertura assicurativa) prima della sottoscrizione dell'adesione al Programma Assicurativo.

➔ FIRMA CLIENTE (leggibile)

➔ FIRMA GARANTE (leggibile)

PER IL SOGGETTO TERZO CHE IDENTIFICA IL CLIENTE/GARANTE

Io/La sottoscritto/a dichiaro/a sotto la propria responsabilità, anche ai sensi del D. Lgs. n. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio), e successive integrazioni e modifiche, che le firme apposte sulla presente domanda sono vere e che sono state apposte personalmente ed in mia presenza dai Richiedenti / Garanti, i cui dati personali, riportati nella presente richiesta, sono stati verificati dai documenti d'identità esibiti in originale.

➔ TIMBRO E FIRMA DEL SOGGETTO TERZO CHE IDENTIFICA IL CLIENTE/GARANTE

 Luogo Data / /

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI (LEASING) CON OPZIONE DI RISCATTO AL CONSUMATORE

CONDIZIONI GENERALI

SEZIONE I

PREMESSE, OGGETTO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCLUSIONE E DURATA DEL CONTRATTO, CONSEGNA E VERIFICA DEL VEICOLO, IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CLIENTE E COMMISSIONI TERMINE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Il servizio disciplinato nel presente contratto di locazione finanziaria è offerto da Fidelity S.p.A., società finanziaria autorizzata alla prestazione dei servizi di credito al consumo e di pagamento, iscritta all'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 al numero 19365, soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91, 00184 Roma.

1. Premesse

- 1.1. Il Cliente ha richiesto alla Fidelity di poter avere in locazione finanziaria il Veicolo indicato nelle Sezioni 2 e 3 (di seguito, **Veicolo**) nei modi e termini indicati nelle Sezioni 4, 5, 6, e 7 delle Condizioni Particolari del Contratto di locazione finanziaria con opzione di riscatto (di seguito, **Contratto**).
- 1.2. Il Cliente ha già effettuato direttamente la scelta del Veicolo, convenendo con il Fornitore di propria fiducia tutte le condizioni d'acquisto e di consegna, nonché il Prezzo del Veicolo ritenuto congruo rispetto al valore del Veicolo.
- 1.3. Per quanto precede, il Cliente esonera la Fidelity da ogni e qualsiasi responsabilità in merito al corretto e puntuale adempimento del Fornitore, relativamente all'accettazione ed esecuzione, da parte dello stesso, del Contratto di acquisto del Veicolo - accettazione ed esecuzione che il Cliente, ai sensi dell'art. 1381 Codice Civile, in ogni caso formalmente ed espressamente promette - e assume, in via solidale con lo stesso, l'obbligazione di garantire la regolare immatricolazione del Veicolo e iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico a nome di Fidelity, tenendo manlevata e indenne quest'ultima da qualsiasi conseguenza dannosa che le derivasse per la mancata o imperfetta esecuzione delle succitate incombenze anche imputabili a fatto doloso e/o colposo del Fornitore e/o di terzo, eventualmente incaricato dal Fornitore stesso.
- 1.4. In vista della stipulazione del Contratto, il Cliente ha fornito alla Fidelity notizie sulla propria situazione finanziaria, economica, patrimoniale e giuridica, nonché documentazione comprovante la propria dichiarata capacità di far fronte agli impegni da assumersi con il Contratto medesimo nonché il pieno godimento ed esercizio di ogni suo diritto.
- 1.5. La conclusione del Contratto è subordinata alla valutazione del merito creditizio del Cliente effettuata dalla Fidelity anche nel caso in cui la stessa si avvalga di intermediari del credito per il collegamento del servizio. La decisione di concludere o meno il Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli (leasing) è rimessa alla valutazione discrezionale ed insindacabile della Fidelity.
- 1.6. Il Contratto non è condizionato all'eventuale richiesta o ottenimento di contributi agevolati e lo stesso è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. Il Cliente accetta che l'eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi, ovvero l'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto né, di conseguenza, può costituire causa di risoluzione del Contratto medesimo.
- 1.7. Solo in conseguenza di tutto quanto sopra, la Fidelity si è dichiarata disponibile ad acquistare il Veicolo scelto dal Cliente ed a concederlo allo stesso in locazione finanziaria.

2. Oggetto della Locazione e natura del Contratto

Con il presente Contratto, la Fidelity dà in locazione finanziaria (leasing) il Veicolo indicato nelle Condizioni Particolari al Cliente, che accetta per sé e per i suoi successori, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale tra loro.

Il Contratto, in considerazione del più complesso rapporto in cui esso si inquadra, si configura come una "locazione finanziaria mobiliare", avente carattere atipico; alla stessa non saranno pertanto applicabili le norme relative ai contratti di locazione dei beni mobili, così come quelle in materia di vendita con riserva della proprietà. Pertanto, in conseguenza del carattere atipico del Contratto, a questo non potranno applicarsi disposizioni di legge, presenti o future che prevedano proroghe legali, blocchi o determinazione legale dei canoni. Inoltre, qualora per esplicita disposizione inderogabile di legge o in virtù di consolidato indirizzo giurisprudenziale, o per qualsiasi altra ragione la disciplina vincolistica di cui sopra dovesse ritenersi applicabile anche ai contratti di locazione finanziaria mobiliare, le Parti si impegnano sin d'ora a modificare le condizioni contrattuali, in modo che venga comunque assicurata la remuneratività dell'investimento finanziario della Fidelity.

3. Conclusione del Contratto

Una volta espletato il processo di valutazione del merito creditizio del Cliente, il Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli (leasing) s'intenderà perfezionato con la comunicazione da parte della Fidelity dell'accettazione scritta della presente domanda.

4. Durata della Locazione Finanziaria

La Locazione Finanziaria avrà la durata del numero di mesi indicata nelle Condizioni Particolari, a decorrere dalla data di pagamento del Prezzo del Veicolo al Fornitore da parte di Fidelity.

5. Consegna e verifica del Veicolo

- 5.1 Il Veicolo sarà consegnato al Cliente direttamente dal Fornitore secondo le modalità e gli accordi fra loro concordati nel rispetto della Legge. L'immatricolazione avverrà indicando la Fidelity quale proprietaria del Veicolo e il Cliente quale locatario, nonché la data di scadenza della Locazione Finanziaria, il tutto ad esclusivo onere, per tutte le spese, anche di carattere amministrativo, del Cliente e sotto la responsabilità solidale del Fornitore e del Cliente, con manleva della Fidelity per qualsiasi conseguenza dannosa che le dovesse derivare dalla mancata o imperfetta esecuzione di detti mandati ed incombenze.
- 5.2 Il Cliente non potrà ritirare il Veicolo prima della sua immatricolazione attestata dal rilascio, da parte dell'Ufficio della Motorizzazione Civile, del foglio di via e delle targhe. Il Cliente si obbliga, altresì, a non ritirare il Veicolo se non provvisto di regolare copertura assicurativa contro la responsabilità civile, contro il furto e l'incendio, come precisato al successivo Articolo 9.13 (Assicurazione).
- 5.3 La regolare consegna e installazione degli *optionals* da parte del Fornitore avverrà sotto la esclusiva responsabilità del Cliente, nei termini ed alle condizioni previste nel Contratto di Acquisto del Veicolo.
- 5.4 All'atto della presa in consegna del Veicolo, il Cliente dovrà immediatamente verificare, anche nell'interesse della Fidelity, il buono stato del Veicolo, la sua conformità al Contratto di Acquisto del Veicolo, nonché che lo stesso sia funzionante, esente da vizi e/o difetti ed idoneo alla circolazione. Qualora previsto dalla tipologia del Veicolo, il Cliente, quale soggetto che avrà la esclusiva disponibilità e godimento giuridico e di fatto dello stesso Veicolo, sarà obbligato a verificare che al momento della consegna sia accompagnato dalle previste certificazioni e dai documenti previsti dalla Legge. In difetto, si impegnerà a rifiutarne la consegna con obbligo di dare notizia entro 2 (due) giorni lavorativi alla Fidelity. In caso contrario, il Cliente assumerà in proprio ogni rischio e responsabilità civile e penale.
- 5.5 Il Cliente si obbligherà a ricevere dal Fornitore il Veicolo ed a utilizzarlo solo se lo riterrà dotato di ogni misura di sicurezza idonea a tutelare l'integrità fisica di chi verrà adibito all'utilizzo del Veicolo stesso e/o di terzi.

- 5.6 Il Cliente avrà l'obbligo di ritirare il Veicolo fin dal momento in cui lo stesso è messo a sua disposizione, dopo gli adempimenti di immatricolazione, presso il Fornitore e di trasmettere alla Fidelity copia del foglio di via/carta di circolazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ritiro del Veicolo. Le spese e le indennità conseguenti a un ritardo nel ritiro sono a carico del Cliente.
- 5.7 La sottoscrizione della Dichiarazione di Ricevimento attesterà l'avvenuta presa in consegna del Veicolo dal Fornitore al Cliente e varrà quale incondizionata accettazione del Veicolo da parte del Cliente. L'originale di detta Dichiarazione di Ricevimento dovrà essere trasmessa alla Fidelity a cura del Cliente e sotto la solidale responsabilità del Fornitore e del Cliente, al momento della presa in consegna del Veicolo.
- 5.8 Il Cliente, nel caso in cui accerti al momento della presa in consegna l'esistenza di vizi e/o difetti del Veicolo o mancanza delle qualità pattuite, degli *optionals*, ovvero altre inadempienze del Fornitore, sarà tenuto a non sottoscrivere la Dichiarazione di Ricevimento ed a farne denuncia immediatamente al Fornitore, con i mezzi più opportuni, anche in nome e per conto della Fidelity, che allo scopo conferisce qui il relativo mandato, dandone contemporaneamente notizia alla Fidelity stessa mediante lettera raccomandata A.R. o telegramma confermato, o telex, o fax, o comunque altro mezzo idoneo.
Il Cliente, in ogni caso, esonererà espressamente la Fidelity da qualsivoglia responsabilità per l'eventuale ritardata consegna del Veicolo da parte del Fornitore, anche se dovuta a ritardi nella sua immatricolazione.
- 5.9 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 9.5 (Garanzia del Cliente – Pluralità di Fornitori – Mancata immatricolazione del Veicolo), l'esistenza di vizi, difetti, mancanze di qualità del Veicolo, degli *optionals* o di vizi e/o difetti di funzionamento, originari o sopravvenuti nel corso del Contratto, il mancato uso, totale o parziale, del Veicolo, successivamente alla sottoscrizione della Dichiarazione di Ricevimento, non esonereranno il Cliente dall'obbligo di pagare puntualmente il corrispettivo convenuto, né lo autorizzeranno alla sospensione e/o riduzione dello stesso, né a richiedere la risoluzione del Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.6.1 (Inadempimento del Fornitore).
- 5.10 Saranno a carico del Cliente le formalità per le eventuali necessarie variazioni richieste ai documenti di circolazione (come ad esempio cambio di domicilio, revisioni etc.), senza che il mancato uso del Veicolo per il tempo occorrente per il loro espletamento o il ritardo per l'adempimento delle formalità stesse possa essere addotto per giustificare la sospensione di tutte le obbligazioni e, in principalità, quella del pagamento dei canoni, facenti capo al Cliente medesimo, con la conseguenza che, ciò verificandosi, la Fidelity potrà invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 12 (Clausola Risolutiva Espresa). Eventuali ritardi nell'ottenimento e nella consegna della carta di circolazione non potranno in nessun caso essere addebitati alla Fidelity.
- 5.11 Il Cliente assicura alla Fidelity che manterrà, durante tutta la durata del rapporto contrattuale, il Veicolo nel pieno rispetto della Legge e riconosce che, qualora a seguito di provvedimento dell'Autorità competente, il Veicolo venisse ritirato dal mercato e/o ne venisse vietato l'uso in quanto ne fosse accertata la non rispondenza alla Legge, questo non farà venir meno alcuna delle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto.

6. Condizioni economiche, Importo Totale dovuto dal Cliente, Indicizzazione, Premio assicurativo ed Interessi di mora

- 6.1. Le condizioni economiche del Contratto, ivi incluso il Corrispettivo del Contratto (Importo Totale dovuto dal Cliente), che potrà essere riferito ad un tasso indicizzato o, in alternativa, ad un tasso fisso per tutta la Durata del Contratto, risultano dettagliate nelle Condizioni Particolari.
- 6.2. Per i contratti a tasso indicizzato, le Parti convengono che l'importo dei canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente alla variazione del tasso Euribor a 3 mesi espresso con divisore 360 giorni, con data valuta pari alla data dell'ultimo giorno del trimestre precedente a quello di indicizzazione, con arrotondamento al centesimo superiore o inferiore qualora la terza cifra sia diversa da zero o con arrotondamento a zero qualora fosse negativo.

In caso di rilevazione da parte dell'EBF (European Banking Federation) ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del Parametro di Variabilità dei canoni, verrà utilizzata la quotazione del tasso LIBOR. In caso di mancata rilevazione del Parametro di Variabilità dei canoni da parte di EBF e quindi di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore", si utilizzerà il Tasso di Riferimento Alternativo, ossia il Parametro di Variabilità dei Canoni, come rilevato dalle banche: INTESA SAN PAOLO S.p.A., UNICREDIT S.p.A., DEUTSCHE BANK S.p.A.

6.2.1. I Canoni saranno ricalcolati in funzione della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro di Variabilità dei Canoni, come descritto nella sezione 4 delle condizioni particolari di contratto, rilevata per valuta il 31 dicembre per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo, il 31 marzo per il trimestre dal 1° aprile al 30 giugno, il 30 giugno per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre ed il 30 settembre per il trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo la seguente formula:

$$\frac{CRx(TM-PRI)xGG}{36.500}$$

Dove

CR = Capitale Residuo (al termine del periodo di indicizzazione precedente a quello in cui si calcola l'adeguamento) calcolato secondo il cosiddetto metodo francese relativo ad un prestito con la stessa durata, le stesse scadenze e gli stessi rimborsi del Contratto per il quale l'opzione finale di acquisto è equivalente ad un canone.

TM = tasso medio ottenuto come descritto al presente articolo.

PRI = parametro di riferimento iniziale descritto nella sezione 6 delle Condizioni Particolari di Contratto.

GG = giorni di indicizzazione.

- 6.2.2. Il pagamento delle somme derivanti dalle variazioni del Parametro di Variabilità dei canoni, calcolate secondo quanto indicato al 6.2.1, avverrà come segue:
 - in caso di aumento dei canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari, la Fidelity effettuerà il conguaglio a carico del Cliente, che verrà incluso nella prima fattura utile del canone mensile;
 - in caso di diminuzione dei canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari, la Fidelity effettuerà il conguaglio a credito a favore del Cliente, che verrà incluso nella prima fattura utile del canone mensile.
- 6.3. Il pagamento dei canoni, così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dal Cliente alla Fidelity, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza con le modalità indicate nelle Condizioni Particolari.
- 6.4. In caso di adesione del Cliente alla Polizza Assicurativa offerta di Fidelity, il corrispettivo complessivo annuo dovuto per i servizi assicurativi, maggiorato dell'IVA in base all'aliquota tempo per tempo vigente, laddove prevista, verrà ripartito secondo la stessa periodicità dei canoni di leasing e sarà pagato dal Cliente alla Fidelity, comprensivo della spesa per gestione pacchetto servizi mensile indicata all'Articolo 7 (Oneri e spese inclusi ed esclusi dal calcolo del T.A.E.G.), alla medesima scadenza e con la medesima valuta degli stessi.
- 6.5. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Fidelity e il Cliente potrà sospendere l'obbligo del Cliente di pagare puntualmente alla Fidelity quanto dovuto.
- 6.6. **Tardare od omettere il pagamento dei canoni e degli altri oneri previsti contrattualmente potrebbe avere gravi conseguenze per il Cliente, ad esempio la vendita forzata dei beni, e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.**

Se il pagamento di quanto dovuto dal Cliente alla Fidelity non avviene integralmente entro i termini previsti dal Contratto, il Cliente sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Fidelity gli Interessi di Mora, che saranno calcolati nella misura pari al 12% su base annuale del dovuto. Resta inteso che, se al momento della conclusione del Contratto, tale tasso fosse superiore a quello determinato ai sensi dell'art. 2 della Legge 108/96 (disposizioni in materia di usura) e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di mora effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato in base alla legge poc'anzi indicata.

Il ritardato o mancato pagamento comporta inoltre l'obbligo per il Cliente di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono nella misura definita nel successivo Articolo 7 (Oneri e spese inclusi ed esclusi dal T.A.E.G.) per ogni canone scaduto e non pagato e/o spesa sostenuta da Fidelity per conto del Cliente, oltre che per eventuali interventi di esazione svolti e, in particolare, nella misura del 10% oltre IVA dell'importo scaduto e non pagato per l'esazione telefonica e del 15% oltre IVA dell'importo scaduto e non pagato per l'esazione domiciliare, nonché per eventuali spese legali sostenute.

Anche in presenza di diverse indicazioni da parte del Cliente, la Fidelity potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai canoni, iniziando dal più arretrato. Resterà ferma la facoltà della Fidelity di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall'Articolo 12 (Clausola Risolutiva Espresa) del Contratto.

7. Oneri e spese inclusi ed esclusi dal T.A.E.G.

Di seguito sono riportate le condizioni economiche applicate al Contratto, nel caso in cui il Cliente sia tenuto a versare tutti i canoni contrattualmente previsti.

Il Tasso Leasing ed il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) sono quelli indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto.

Nelle "disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 27.9.2009 e successive modifiche ed integrazioni, il T.A.E.G. è definito da Banca d'Italia come "il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il Finanziatore e il consumatore.

Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali Compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte".

Il calcolo del T.A.E.G. è fondato sull'ipotesi che il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto che Fidelity e il Cliente adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel presente Contratto e che il Cliente eserciti l'opzione finale di acquisto.

Nel calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), oltre agli interessi, devono intendersi **ricomprese** le seguenti voci di spesa:

- Commissione gestione pratica Veicoli: € + IVA
- Spese per incasso Canoni: € + IVA
- Imposta di bollo su contratto: € l'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge;
- Spese invio comunicazioni periodiche alla clientela: € 0,00 + IVA;
- Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela: € l'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge;
- Costo mensile gestione pacchetto servizi € + IVA
- Prezzo Opzione Finale di Acquisto: € + IVA;
- Spese per esercizio Opzione Finale di Acquisto: € 200,00 + IVA;

Sono, al contrario, **escluse dal calcolo del T.A.E.G. in quanto eventuali, le seguenti voci di spesa, in ogni caso poste a carico del Cliente:**

- Spese perizia tecnica estimativa: € 250,00 + IVA.
- Spese per pagamento tassa di proprietà (bollo) annuale oltre ai costi sostenuti: € 15,00 + IVA.
- Rimborso copertura assicurativa Veicoli oltre al costo sostenuto: € 250,00 + IVA.
- Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura del Cliente: € 0,00 + IVA.
- Spese per revoca da parte del Cliente dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione da Fidelity: € 150,00 + IVA.
- Spese per gestione sinistri: € 250,00 + IVA.
- Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori oltre ai costi sostenuti: € 50,00 + IVA.
- Spese per invio di comunicazioni inerenti la gestione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori: € 5,00 + IVA.
- Sanzioni amministrative, contravvenzioni, oltre all'ammontare delle sanzioni: € 20,00 + IVA.
- Autorizzazione a condurre i Veicoli: € 100,00 + IVA.
- Spese pratiche perdita di possesso Veicoli oltre ai costi sostenuti: € 150,00 + IVA.
- Spese per rilascio dichiarazione da parte da Fidelity richieste dal Cliente: € 50,00 + IVA.
- Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile oltre ai costi sostenuti: € 50,00 + IVA.
- Spese per ciascuna variazione anagrafica oltre ai costi sostenuti: € 10,00 + IVA.
- Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria: € 10,00 + IVA.
- Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dal Cliente: € 250,00 + IVA.
- Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti: € 250,00 + IVA.
- Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione: € 100,00 + IVA.
- Spese per ogni invio di informazioni e /o, comunicazioni ulteriori, duplicati di documenti amministrativi come da richieste del Cliente: € 5,00 + IVA.
- Spese per invio solleciti: € 15,00 + IVA.
- Spese per gestione insoluti: € 10,00 + IVA.
- Spese per recupero crediti: € 15,00 + IVA.
- Spese per recupero Veicoli oltre alle spese sostenute: € 300,00 + IVA.
- Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura di Fidelity: € 100,00 + IVA.
- Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura di Fidelity con minivoltura legge Dini (D.L. n. 41/1995, convertito in

L. n. 85/1995): € 50,00 + IVA.

- Spese per ogni chilometro eccedente la percorrenza media chilometrica pubblicata dalla rivista Eurotax Blu nell'ipotesi di mancato esercizio dell'Opzione Finale di Acquisto: Importo pari alla svalutazione indicata nella rivista Eurotax Blu nel mese precedente la riconsegna + IVA.

Periodo temporale utilizzato per il calcolo del T.A.E.G.: 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12).

La Concedente si riserva la facoltà di variare l'importo degli addebiti sopraindicati dandone preavviso al Cliente che potrà recedere dal Contratto entro 60 giorni dalla data della relativa comunicazione ai sensi del successivo Articolo 15 (Facoltà di modifica delle condizioni contrattuali. Diritto di recesso del Cliente).

8. Termine della Locazione

Alla scadenza del Contratto e subordinatamente all'avvenuto regolare pagamento dei canoni, nonché di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del Contratto, il Cliente potrà esercitare a sua scelta una delle seguenti facoltà, alle condizioni e secondo le modalità qui di seguito specificate:

- Opzione Finale di Acquisto

Il Cliente dovrà, mediante raccomandata A.R. inviata almeno tre mesi prima della scadenza del Contratto, comunicare alla Fidelity che intende esercitare l'Opzione Finale di Acquisto.

Il Prezzo di Opzione che il Cliente dovrà versare alla Fidelity, alla data di scadenza del Contratto, come indicato nelle Condizioni Particolari, sarà fissato in un ammontare fisso e invariabile.

L'esercizio dell'Opzione Finale di Acquisto sarà tassativamente subordinata:

- all'esibizione di tutti i versamenti effettuati relativamente ad imposte e sovrattasse, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto e la data del passaggio della proprietà del Veicolo al Cliente;
- alla presentazione di ogni altra documentazione richiesta dalla Fidelity in quanto ritenuta opportuna.

Il Cliente acquisterà il Veicolo nello stato di fatto, di diritto e d'uso in cui si troverà, rinunciando, sin da ora, ad opporre eccezioni di qualsiasi natura, anche in considerazione del fatto che il Veicolo è stato nell'esclusiva disponibilità del Cliente sino a quel momento.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al passaggio di proprietà del Veicolo saranno ad esclusivo carico del Cliente. Nella ipotesi in cui non dovessero pervenire alla Fidelity tutti i documenti necessari al passaggio di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del Veicolo al Cliente, la Fidelity potrà eseguire tale operazione attraverso la cosiddetta "trascrizione a tutela del venditore".

Tutti gli adempimenti relativi al trasferimento di proprietà del Veicolo ed alla sua annotazione presso gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico saranno eseguiti da Fidelity.

Sono a carico del Cliente tutte le imposte, tasse e spese per il passaggio di proprietà del Veicolo e quant'altro necessario.

- Riconsegna del Veicolo

Qualora il Cliente, alla scadenza del Contratto, non eserciti l'Opzione Finale di Acquisto di cui sopra, ovvero in caso di risoluzione del Contratto a qualsiasi causa dovuta, dovrà restituire alla Fidelity il Veicolo nel termine perentorio indicato da quest'ultima, pena il risarcimento del corrispettivo danno oltre all'applicazione della penale di cui al successivo Articolo 13 (Conseguenze della Risoluzione – Penale), in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento per l'uso. Resta pattuito che il Veicolo dovrà essere restituito, a cura del Cliente, nel luogo indicato da Fidelity e che le spese di restituzione, trasporto, assicurazione, custodia, tassa di proprietà (bollo) e quant'altro saranno ad esclusivo carico del Cliente.

Resta pattuito che, in caso di riconsegna del Veicolo, il Cliente rinuncia a qualsiasi pretesa di restituzione di somme o rimborsi di alcun genere per aver adempiuto obbligazioni di spettanza del proprietario del Veicolo ed in particolare per il pagamento sia delle tasse di proprietà (bollo) che dei premi assicurativi. In caso di mancata o ritardata restituzione del Veicolo, la Fidelity, impregiudicata ogni altra iniziativa per la tutela dei suoi diritti, ivi compreso quella per il risarcimento dei danni, è sin d'ora autorizzata dal Cliente ad accedere, a mezzo dei propri incaricati, per il recupero del Veicolo, nel luogo in cui lo stesso si trova. In caso di opposizione, la Fidelity avrà il diritto di chiedere giudizialmente la restituzione del Veicolo e il risarcimento dei danni causati dall'opposizione del Cliente. Il Cliente potrà considerarsi liberato da ogni responsabilità solo dopo aver effettuato la consegna del Veicolo nei detti termini, aver provveduto al pagamento di ogni somma dovuta alla Fidelity a titolo di canoni, Interessi di Mora, spese e tasse, oneri, e quant'altro previsto ai sensi del Contratto, oltre ad aver ottemperato a tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso.

Nel caso in cui il chilometraggio del bene ecceda la percorrenza media chilometrica pubblicata dalla rivista "Eurotax Blu" nel mese precedente alla riconsegna del Veicolo, il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla Fidelity una indennità pari alla svalutazione indicata nella suddetta rivista "Eurotax Blu". Nulla sarà, invece, dovuto dalla Fidelity al Cliente nel caso di chilometraggio inferiore alla percorrenza media.

Il conteggio suddetto verrà effettuato al momento della restituzione del Veicolo.

Il Cliente sarà responsabile civilmente e penalmente nei confronti della Fidelity e di terzi per eventuali manomissioni del contachilometri, o per la difformità dello stesso.

SEZIONE II OBBLIGAZIONI, DIRITTI E GARANZIE

9. Obblighi e Divieti a carico del Cliente

9.1. Concessione in Locazione Finanziaria del Veicolo

La Fidelity concede il Veicolo in Locazione Finanziaria al Cliente per tutta la Durata del Contratto. Alla scadenza, il Contratto cesserà di diritto, senza onere di disdetta a carico della Fidelity, salvo quanto previsto all'Articolo 8 (Termine della Locazione) del Contratto.

9.2. Polizza Assicurativa*

La Fidelity riconosce il Cliente quale unico beneficiario delle prestazioni assicurative.

Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.13 (Assicurazione), la Fidelity potrà provvedere d'intesa con il Cliente ad assicurare direttamente il Veicolo. In tal caso, salvo diverso accordo tra le Parti, gli oneri derivanti dalla Polizza Assicurativa, ivi compresi quelli derivanti per aumenti di premi assicurativi corrisposti alla Compagnia di Assicurazione, che anticiperà la Fidelity, le verranno rimborsati dal Cliente secondo le modalità indicate al precedente Articolo 6 (Condizioni Economiche, Importo Totale dovuto dal Cliente, Indicizzazione, Premio Assicurativo ed Interessi di Mora).

Il Cliente viene reso edotto, accettando senza eccezione alcuna, che gli oneri derivanti dalla Polizza Assicurativa sono comprensivi, oltre all'ammontare del premio assicurativo, di una serie di attività, quali a titolo esemplificativo: individuazione della Compagnia di Assicurazione, stipulazione della Polizza Assicurativa e gestione della stessa, pagamento anticipato dei premi assicurativi, gestione dei sinistri.

A tal fine, la Fidelity ha consegnato al Cliente copia delle condizioni della Polizza Assicurativa relativa al Veicolo e della relativa nota



- 9.8 **Corresponsione dei canoni. Spese, costi, imposte e tasse Accollo dei rischi e responsabilità**
 Il Cliente non potrà recedere dal rapporto o comunque liberarsi dalle obbligazioni assunte e in particolare dall'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni nella misura e con le scadenze convenute - e delle indennità risarcitorie ove previste - in ipotesi di:
 - risoluzione di diritto del Contratto;
 - danneggiamento, deterioramento, distruzione o sottrazione (sia totale che parziale) del Veicolo;
 - inidoneità del Veicolo o degli *optionals*, a qualsiasi causa dovuti anche per vizi palesi od occulti, sia originari che sopravvenuti, così come in caso di mancanza delle qualità richieste o pattuite, non rispondenza alle norme antinquinamento, sequestro, requisizione, **salvo che ricorra l'ipotesi di inadempimento del Fornitore, trovando in tal caso applicazione quanto previsto al precedente articolo 9.6.1 (Inadempimento del Fornitore).**
- 9.9 **Sinistri -Deterioramento - Furto o Perdita definitiva**
 Il Cliente dovrà dare a Fidelity immediata notizia, in ogni caso entro le 24 (ventiquattro) ore dall'evento, di ogni sinistro subito o provocato dal Veicolo, nonché dell'eventuale Perdita definitiva del Veicolo o di Perdita parziale dello stesso e/o degli *optionals*, a mezzo lettera raccomandata A.R. o telegramma e dovrà, altresì, effettuare tutte le debite denunce alla Pubblica Autorità e alla Compagnia di Assicurazione nel termine e con le modalità previste dalla polizza assicurativa.
 Il Cliente sarà, altresì, obbligato, nel caso di evento che dà luogo a richiesta di indennizzo:
 a) a provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità dei danni;
 b) a conservare le parti danneggiate, mettendole a disposizione del perito della Compagnia di Assicurazione per eventuali controlli;
 c) a fornire tutte le informazioni e prove che la Compagnia di Assicurazione possa eventualmente chiedere;
 d) a denunciare all'Autorità giudiziaria qualsiasi perdita e/o sottrazione o danno dovuti a fatti criminosi o ritenuti tali, inviando alla Fidelity duplicato dell'originale della denuncia con l'attestazione di deposito o copia autentica della stessa presentata alla competente autorità in relazione all'evento dannoso e, nel caso del Veicolo ridotto a relitto, il verbale di distruzione con originale delle targhe e dei documenti di circolazione del Veicolo stesso;
 e) a consentire ad un incaricato della Compagnia di Assicurazione di verificare il danno prima che vengano effettuate riparazioni provvedendo, in mancanza di verifica nei termini di polizza assicurativa, ad effettuare le riparazioni stesse.
 In tutte le ipotesi di sinistro l'eventuale indennizzo assicurativo sarà in ogni caso percepito dal Cliente.
 Al verificarsi di un sinistro, il Cliente potrà cedere alla Fidelity il credito che vanterà nei confronti della Compagnia di Assicurazione.
- 9.10 **Custodia, manutenzione ed uso del Veicolo**
 Il Cliente sarà costituito custode, senza compenso, del Veicolo, che rimarrà di proprietà della Fidelity. Per tutta la durata del Contratto, oltre che puntualmente pagare alle scadenze previste il corrispettivo come indicato all'Articolo 6 (Condizioni Economiche, Importo Totale dovuto dal Cliente, Indicizzazione, Premio Assicurativo ed Interessi di Mora) del Contratto ed ogni altra obbligazione pecuniaria pattuita, il Cliente dovrà:
 a) provvedere, a sua cura e spese, dal momento della presa in consegna del Veicolo e per tutta la durata del Contratto, alla sua corretta manutenzione, in modo che lo stesso venga conservato in buono stato di funzionamento.
 Dovrà, inoltre, far eseguire, con spese a suo carico, tutte le operazioni periodiche di controllo previste dal Fornitore e/o dalla casa costruttrice e/o dalla Pubblica Autorità, nonché tutte le riparazioni, verifiche, o sostituzioni eventualmente conseguenti a sinistri, ancorché indennizzabili;
 b) apportare al Veicolo, a propria cura e spese, dandone comunicazione scritta alla Fidelity, tutte le eventuali modifiche imposte dalla Legge o dalla Pubblica Amministrazione, senza che ciò possa costituire titolo per richiedere indennizzi o diminuzioni del corrispettivo per eventuali addizionali o migliorie;
 c) manlevare e mantenere indenne la Fidelity da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'uso e/o dalla circolazione del Veicolo, anche se dovuto a caso fortuito o forza maggiore e, in particolare, da quelle dovute ad imprudenza, negligenza, mancata osservanza di leggi e/o regolamenti da parte di chiunque abbia avuto, anche a titolo provvisorio e precario, la guida del Veicolo medesimo;
 d) munirsi, a sua cura e spese, della patente, nonché di ogni permesso, licenza ed autorizzazione, eventualmente necessaria in conseguenza o ai fini dell'immatricolazione del Veicolo o comunque per la sua circolazione;
 e) consentire alla Fidelity, in qualsiasi momento, di verificare, tramite propri incaricati, lo stato e le condizioni del Veicolo;
 f) servirsi del Veicolo, durante la Locazione Finanziaria, per l'uso previsto e con le modalità indicate dalla casa costruttrice;
 g) provvedere alla custodia del Veicolo per tutta la durata del Contratto con la diligenza del buon padre di famiglia;
 h) dare immediato avviso alla Fidelity di qualsiasi azione esecutiva o misura cautelare che venisse compiuta sul Veicolo in leasing.
 Anche in questo caso dovrà, ai sensi e per il mandato conferito dal precedente Articolo 9.3 (Mandato per immatricolazione Veicolo), compiere qualsiasi atto necessario od opportuno e assumere tutte le iniziative giudiziali per consentire la salvaguardia e la tutela del diritto di proprietà della Fidelity, risarcendola, in mancanza, di qualunque conseguenza dannosa che potesse derivarne, ivi compresa quella relativa alle spese legali;
 i) usare il Veicolo o consentirne l'uso o comunque la circolazione solo nel rispetto delle norme di legge e di regolamenti o prescrizioni delle Autorità, particolarmente per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse, la sottoscrizione, vigenza e validità della prescritta polizza assicurativa, di tutte le licenze ed autorizzazioni relative sia alla circolazione del Veicolo sia alla persona del suo conducente, restando altrimenti e comunque il Cliente personalmente responsabile per ogni inadempimento o violazione, con suo espresso obbligo di manlevare e tenere indenne la Fidelity da ogni responsabilità relativa.
 Inoltre al Cliente sarà fatto divieto di:
 l) cedere a terzi il godimento o l'uso anche temporaneo del Veicolo, sublocare, dare in comodato, costituire in pegno, alienare o altrimenti distrarre, costituire o consentire sullo stesso ragioni di proprietà, altro diritto reale o possesso, vincolo, privilegio a qualsiasi titolo, che possa pregiudicare i diritti di Fidelity;
 m) affidare il Veicolo o consentirne l'uso a terzi privi della patente di guida;
 n) esportare, anche temporaneamente, il Veicolo senza preventivo consenso scritto da parte di Fidelity e senza il contestuale possesso della carta verde (o di altra documentazione occorrente per la vigenza delle coperture assicurative all'estero), da rilasciarsi a cura, spese e sotto la responsabilità del Cliente, restando, in ogni caso, escluso che l'eventuale autorizzazione possa comportare un'esportazione definitiva del Veicolo;
 o) apportare modifiche al Veicolo, agli *optionals* senza il preventivo consenso scritto da parte di Fidelity. In ogni caso resta convenuto che il consenso verrà dato a condizione che il Cliente rinunci a ogni indennizzo per i miglioramenti e le addizioni apportate e accetti che gli stessi restino acquisiti a Fidelity a fine Contratto. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di Fidelity di richiedere a cura e spese del Cliente il ripristino del primitivo stato del Veicolo, anche per i miglioramenti, le addizioni o le modifiche che questa abbia autorizzato;
 p) usare o consentire l'uso del Veicolo per la partecipazione a qualsiasi tipo di gare e/o competizioni e relative prove di qualsiasi genere.
- 9.11 **Tassa di proprietà (bollo) - Contravvenzioni**
 Ogni altra tassa diretta o indiretta, o futura, ripetitiva o *una tantum*, comunque connessa con il Veicolo, sua proprietà, possesso e circolazione, così come l'adempimento di qualsiasi altra incombenza od onere previsto dalla legge (quali, a titolo esemplificativo, revisioni,

licenza, trasporto, diritti vari, etc.), sono a carico del Cliente il quale è, quindi, responsabile di ogni eventuale conseguenza per il mancato o ritardato pagamento. Tale responsabilità nei confronti della Fidelity comporta anche la rifusione di eventuali sanzioni, soprattasse e/o integrazioni che possano anche in futuro gravare sulla Fidelity, oltre interessi e spese anche legali.

Per tutta la durata del Contratto, intendendosi dalla data di immatricolazione del Veicolo a quella del successivo trasferimento di proprietà al Cliente, la tassa di proprietà (bollo) del Veicolo è a carico del Cliente, il quale autorizza la Fidelity a provvedere al relativo pagamento alla scadenza prevista e ad addebitare al medesimo il relativo importo, oltre ai relativi oneri accessori specificatamente indicati nell'Articolo 7 (Oneri e spese inclusi ed esclusi dal T.A.E.G.).

In caso di pagamento della tassa di proprietà anche da parte del Cliente, sarà onere dello stesso presentare a sua cura e spese istanza di rimborso.

La Fidelity potrà, a sua scelta, provvedere direttamente al pagamento delle sanzioni, multe, ammende o contravvenzioni che le dovessero essere notificate anche successivamente al riscatto del Veicolo. Il Cliente, pertanto, si impegna a rimborsare alla Fidelity, a semplice richiesta e rimossa ogni eccezione, l'importo delle sanzioni, multe, ammende o contravvenzioni da lei pagate, le eventuali soprattasse e/o integrazioni, oltre ai relativi oneri accessori specificatamente indicati nell'Articolo 7 (Oneri e spese inclusi ed esclusi dal T.A.E.G.). Il Cliente rinuncia sin da ora ad opporre eccezioni anche in caso di maggiorazioni per ritardato pagamento e riconosce, sin da ora, che nessuna responsabilità al riguardo sarà addebitabile alla Fidelity.

9.12. *Divieto di cessione del Contratto da parte del Cliente e mancata liberazione da responsabilità*

Il Cliente non potrà cedere, senza il preventivo consenso scritto da parte di Fidelity, il Contratto.

Salvo diversa espressa pattuizione, nel caso in cui la Fidelity dovesse acconsentire alla richiesta di cessione del Contratto, il Cliente, ai sensi dell'art. 1408, secondo comma, Codice Civile, non sarà liberato dalle obbligazioni del Contratto, con la conseguenza che la Fidelity ceduta potrà agire nei suoi confronti, senza alcun obbligo di preventiva escussione, qualora il cessionario non dovesse adempiere alle obbligazioni assunte. La Fidelity viene, sin da ora, dispensata dall'obbligo di comunicazione dell'inadempimento del cessionario, con esclusione, quindi, di ogni sua responsabilità per il risarcimento dei danni che la mancata notizia dell'inadempimento possa aver procurato.

9.13. *Assicurazione*

Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 9.2 (Polizza Assicurativa), i Veicoli saranno assicurati a cura del Cliente, copia dell'Assicurazione contenente tutti gli obblighi a carico della Compagnia di Assicurazione dovranno essere trasmessi dal Cliente alla Fidelity, all'indirizzo indicato al successivo Articolo 20 (Comunicazioni), entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ritiro del Veicolo, fermo restando che, ove il contenuto dell'Assicurazione non fosse conforme e/o analogo al contenuto della Polizza Assicurativa che avrebbe stipulato la Fidelity, ovvero la Fidelity non abbia ricevuto la suddetta copia dell'Assicurazione nel termine sopraindicato, il Cliente si obbliga ad accettare la Polizza Assicurativa proposta da Fidelity, con spese a proprio esclusivo carico.

In particolare, la polizza assicurativa che il Cliente deve stipulare deve prevedere:

i. I seguenti rischi e massimali:

- responsabilità civile (con terzi trasportati) per l'importo comunicato dalla Fidelity e in ogni caso non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo ed € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per le altre classificazioni dei Veicoli;
- furto incendio o perdita totale per il prezzo complessivo del Veicolo compresi eventuali optional;
- furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie;
- responsabilità civile verso terzi;
- danni: quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie Compagnie di Assicurazione per i veicoli in locazione finanziaria;
- danni propri mediante copertura con polizza "Kasko", solo nei casi in cui Fidelity ne faccia richiesta al Cliente.

ii. I seguenti obblighi a carico della compagnia di assicurazione:

- riconoscere la possibilità per il Cliente di cedere alla Fidelity il credito dal medesimo vantato nei confronti della Compagnia di Assicurazione al verificarsi di un sinistro;
- prevedere vincolo assicurativo a favore di Fidelity;
- notificare tempestivamente a Fidelity, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricevimento da parte di Fidelity della comunicazione di mancato pagamento;
- consentire a Fidelity di sostituirsi al Cliente nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti del Cliente;
- non effettuare nessuna modifica alla polizza senza il preventivo consenso scritto da Fidelity.

In ogni caso, il Cliente sarà comunque responsabile direttamente nei confronti di Fidelity per l'intero risarcimento del danno.

Il Cliente si impegna, sin da ora, al pagamento di quanto dovuto ai Terzi danneggiati che non fossero stati, per qualsiasi motivo, indennizzati dalla Compagnia di Assicurazione, nonché alla Compagnia stessa che esercitasse il diritto di rivalsa.

Il Cliente assumerà, a sua cura e spese, ogni causa nella quale la Fidelity fosse convenuta, chiedendo l'estromissione di questa e, comunque, si impegna sin da ora a pagare, a semplice richiesta di Fidelity, ogni eventuale importo (per capitale, interessi e spese anche legali) che Fidelity fosse tenuta a corrispondere a terzi danneggiati o alla Compagnia di Assicurazione per eventi connessi all'uso e/o circolazione del Veicolo. Resta in facoltà della Fidelity costituirsi in proprio nel giudizio con obbligo comunque del Cliente di rimborsarle, a sua richiesta, ogni spesa legale che dovesse sostenere versandole, se gliene fosse rivolto invito, adeguati anticipi.

Nel caso in cui il Cliente provi che le perdite o i danni siano da attribuirsi a fatto di un terzo, dovrà darne immediata comunicazione alla Fidelity, astenendosi da qualsiasi transazione e da qualunque atto o dichiarazione che possa comunque pregiudicare i diritti della Fidelity. Dovrà immediatamente procedere, ove richiestone da quest'ultima, a sue spese alle azioni occorrenti nei confronti del terzo responsabile, anche in via cautelare e d'urgenza, in conformità alle istruzioni ricevute da Fidelity, tenendo a disposizione di quest'ultima ogni somma conseguita e ogni garanzia eventualmente acquisita.

Resta inteso che tutti i premi e tutti gli oneri derivanti dall'Assicurazione, nonché dalla Polizza Assicurativa di cui al precedente Articolo 9.2 (Polizza Assicurativa), saranno ad esclusivo carico del Cliente.

9.14. *Agevolazione*

Il Cliente riconosce ed accetta, senza sollevare alcuna eccezione e riserva in merito, che il Contratto non è condizionato all'eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolati e che lo stesso è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. Il Cliente prende atto inoltre che l'eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi ovvero l'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi, non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto né, di conseguenza, può costituire causa di risoluzione del Contratto medesimo.

10. Diritti e Facoltà di Fiditalia

Fiditalia avrà la facoltà, in qualsiasi tempo, di cedere il Contratto ovvero, in tutto od in parte, i diritti che le derivano dal medesimo. Fiditalia, a mezzo raccomandata A.R., comunicherà al Cliente, il quale sin da ora dà il più ampio consenso, la cessione e le relative modalità di esecuzione.

In caso di cessione del credito o del presente Contratto, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti di Fiditalia, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del Codice Civile.

11. Garante

Il Garante, se presente, presta fideiussione alle seguenti condizioni:

- 11.1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal Cliente per capitale, interessi, anche se moratori, accessori, imposte e tasse, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario, derivante e nei limiti di quanto previsto dal Contratto.
- 11.2. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
- 11.3. Sarà onere del fideiussore avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Cliente e di informarsi presso lo stesso dello stato dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria, nonché di qualsiasi altra somma, dovuti alla Fiditalia, la quale non avrà, quindi, alcun onere di effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione ai fideiussori.
- 11.4. Il Garante dispensa Fiditalia dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 Codice Civile, intendendo di rimanere obbligato, in deroga espressa a tale disposizione, anche se la Fiditalia non abbia proposto le sue istanze contro il Cliente o non le abbia continuate.
- 11.5. E' espressamente escluso il beneficio della preventiva escussione del Cliente.
- 11.6. Il Garante è tenuto all'immediato pagamento a favore di Fiditalia a semplice richiesta scritta e comunque entro 30 (trenta) giorni, anche in caso di opposizione del Cliente, senza possibilità di opporre eccezioni, in espressa deroga all'art. 1945 Codice Civile, di tutto quanto dovute dal Cliente. Per la determinazione del debito fanno prova in qualsiasi sede contro i fideiussori, le risultanze delle scritture contabili di Fiditalia.
- 11.7. In caso di mancato pagamento e/o di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere alla Fiditalia gli interessi di mora nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste per il Cliente. L'eventuale decadenza dal beneficio del termine del Cliente si estenderà automaticamente al Garante.
- 11.8. In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1939 Codice Civile, la fideiussione mantiene i suoi effetti anche nell'ipotesi che l'obbligazione garantita sia dichiarata invalida.
- 11.9. La fideiussione resta valida ed operante anche in caso di cessione del Contratto e/o del credito dal medesimo derivante, da qualunque parte intervenuta.

**SEZIONE III
IPOTESI DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO****12. Clausola Risolutiva Espresa**

Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, il Contratto si risolverà di diritto nel momento in cui la Fiditalia, verificandosi uno dei casi di inadempimento del Cliente agli obblighi e divieti previsti dall'Articolo 5 (Consegna e verifica del Veicolo) e dall'Articolo 9 (Obblighi e Divieti a carico del Cliente) del Contratto, dichiarerà al Cliente che intende avvalersi della presente Clausola Risolutiva. E' riservata peraltro alla Fiditalia la facoltà di non avvalersi dei casi previsti per la risoluzione del Contratto, ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo eventualmente, anche in via giudiziale e con la conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto di Fiditalia al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali.

La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, fax, telex e di ogni altro mezzo idoneo, che sarà inviata da Fiditalia al Cliente. In seguito a tale comunicazione, il Cliente dovrà immediatamente prendere contatto con Fiditalia per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, del Veicolo oggetto del Contratto. Qualora questo non si dovesse verificare, Fiditalia sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui il Veicolo è custodito, a prenderlo in consegna, a spese e in danno del Cliente, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia a ogni contraria eccezione e a pagare le spese previste dal precedente Articolo 8 (Termine della Locazione). In caso di opposizione, Fiditalia si riserverà il diritto di agire giudizialmente per la restituzione del Veicolo, nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione del Cliente.

In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna del Veicolo, resteranno acquisiti a favore di Fiditalia per l'intero ammontare a titolo di indennizzo, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 (Conseguenze della risoluzione - Penale).

Il Contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel momento in cui la Fiditalia, verificandosi anche uno solo dei casi sotto elencati, dichiarerà al Cliente che intende avvalersi della presente Clausola Risolutiva:

- Mancato pagamento dei canoni alle scadenze pattuite, qualora l'insoluto si protragga per un periodo superiore ai 60 giorni;
- Perdita Definitiva del Veicolo;
- mancato perfezionamento del Contratto di Acquisto del Veicolo con il Fornitore o mancata consegna e/o collaudo del Veicolo nei termini del Contratto di Acquisto del Veicolo con conseguente risoluzione anche di quest'ultimo;
- mancato rimborso a Fiditalia del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa;
- mancata stipulazione dell'Assicurazione, o mancato rinnovo dell'Assicurazione, o mancato pagamento del relativo premio da parte del cliente a Fiditalia;
- mancata denuncia da parte del Cliente dei sinistri;
- mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dal Cliente su richiesta di Fiditalia, ai sensi di quanto indicato nell'Articolo 1 (Premesse);
- mancata restituzione del Veicolo locato nelle ipotesi previste dal Contratto;
- modificazione delle condizioni economico-patrimoniali del Cliente rispetto a quelle della stipula del Contratto che, ad insindacabile giudizio di Fiditalia, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto;
- insolvenza, anche solo temporanea, del Cliente e/o del/i Garante/i, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento del Veicolo, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa;
- pubblicazione di notizie relative al Cliente e/o al/ai Garante/i che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale.

13. Conseguenze della risoluzione - Penale

In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi di cui al precedente Articolo 12 (Clausola Risolutiva Espressa), il Cliente sarà tenuto, alla Data di Cessazione del Contratto, nei confronti di Fidelity:

- a) a pagare l'importo relativo ai canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o del Veicolo, oltre i relativi Interessi di Mora;
- b) a pagare a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto, rappresentata dall'attualizzazione dell'importo dei canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo indicato nelle Condizioni Particolari, Sezione 4, anche se trattasi di contratto a tasso fisso;
- c) a restituire il Veicolo nel termine perentorio indicato dalla Fidelity.

Unicamente nell'ipotesi di risoluzione del Contratto per la Perdita Definitiva del Veicolo, non troverà applicazione la lettera c) che precede. Gli importi sub a) e sub b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita del Veicolo da parte della Fidelity, detratte le spese sostenute dalla stessa per il suo ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando il Cliente non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso, nemmeno in quello in cui il Veicolo sia stato già ritirato di Fidelity, potrà essere richiesta la deduzione del valore del Veicolo dalle somme dovute.

Il Cliente avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita del Veicolo, costituendo corrispettivo per l'acquisto dello stesso - nonché del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto e di tutti i costi, oneri e spese connessi all'atto di vendita, di rendersi acquirente del Veicolo.

14. Rimborso Anticipato

14.1. Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla Fidelity. In tale caso, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto.

14.2. In caso di rimborso anticipato, Fidelity ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo è pari all'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero pari allo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.

14.3. L'indennizzo di cui al precedente punto 14.2 non è dovuto:

- a) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto;
- b) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

14.4. **Se intende rimborsare anticipatamente tutto l'importo dovuto a Fidelity in forza del Contratto, il Cliente deve allora contestualmente precisare anche se vuole o meno esercitare l'Opzione Finale di Acquisto.**

Ricevuta la relativa richiesta di estinzione anticipata, Fidelity comunica al Cliente il corrispettivo dovuto e, in caso di mancato esercizio dell'Opzione Finale di Acquisto, le modalità di restituzione del Veicolo, che dovrà avvenire conformemente a quanto previsto all'Articolo 8 (Termine della Locazione).

Il corrispettivo comunicato di Fidelity dovrà essere corrisposto dal Cliente in un'unica soluzione entro e non oltre la data indicata di Fidelity. Resteranno a carico esclusivo del Cliente, in qualità di acquirente del Veicolo, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al passaggio di proprietà del Veicolo nell'ipotesi in cui il rimborso anticipato comporti l'estinzione del Contratto e sempre che il Cliente abbia manifestato anche la volontà di esercitare l'Opzione Finale di Acquisto.

14.5. Il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo dovuto, oppure, in caso di mancato esercizio dell'Opzione Finale di Acquisto, la mancata restituzione del Veicolo a Fidelity, entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà l'addebito dei canoni maturati e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.

15. Facoltà di modifica delle condizioni contrattuali. Diritto di recesso del Cliente

Qualora sussista un giustificato motivo, Fidelity si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, fatta eccezione per: (i) Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, o al Tasso Leasing nell'ipotesi di Contratto a tasso fisso; (ii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti); (iii) gli Interessi di Mora; (iv) le spese di istruttoria; (v) gli oneri relativi alla perizia tecnico estimativa (se previsti); (vi) le spese di registrazione del Contratto; (vii) il Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo residuo; (viii) il Tasso di Riferimento Alternativo, **dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni**, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.

Il Cliente **potrà recedere** dal Contratto **entro** la data prevista per l'attuazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto a Fidelity a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato da Fidelity a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.

Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo minimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 (settantacinque) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, comprensivi di almeno (i) 60 (sessanta) giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 (quindici) giorni per il saldo del debito residuo a favore di Fidelity.

La modifica si intenderà approvata qualora il Cliente non receda dal Contratto nel termine sopra indicato (art. 118, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).

Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto previsto dal presente Articolo, il Cliente può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte di Fidelity, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta del Cliente.

**SEZIONE IV
MISCELLANEA****16. Gestione delle controversie da parte del Cliente**

Con particolare riferimento a quanto previsto al precedente Articolo 9.13 (Assicurazione), senza pregiudizio per quanto ivi contenuto, il Cliente potrà assumere la gestione di tutte le azioni giudiziali necessarie, impegnandosi a richiedere l'estromissione della Fidelity dal giudizio, fatta salva comunque la facoltà di Fidelity di intervenire, a suo insindacabile giudizio, nel procedimento instaurato con costi a totale carico del Cliente. L'impossibilità originaria o sopravvenuta, temporanea e definitiva, a qualsiasi causa dovuta, di utilizzare anche parzialmente il Veicolo, salvo quanto disposto dai precedenti Articoli 9.2 (Polizza Assicurativa), 9.13 (Assicurazione) e 9.6.1 (Inadempimento del Fornitore), non pregiudica in alcun modo la piena efficacia del Contratto e non costituisce titolo per la sospensione della corresponsione dei canoni dovuti dal Cliente o per la loro riduzione, né per la corresponsione di indennità, risarcimenti o rimborsi da parte di Fidelity e l'adempimento di ogni altra obbligazione prevista dal Contratto.

17. Acquiescenza

Il ritardo da parte della Fidelity nel mettere in mora, intimare o comunque pretendere l'integrale, esatto e puntuale adempimento da parte del Cliente delle obbligazioni poste a suo carico dal Contratto non potrà mai essere inteso come rinuncia, neppure tacita, a far valere i propri diritti, né come acquiescenza al comportamento inadempiente del Cliente.

18. Comunicazioni**18.1. Domicilio delle parti per l'invio di comunicazioni**

Ogni comunicazione da inviare ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata:

- se alla Fidelity, al seguente indirizzo:

Fidelity S.p.A. Servizio Clienti – Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano

- se al Cliente, all'indirizzo di residenza indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto.

18.2. Denuncia di sinistri

I sinistri dovranno essere denunciati, con le modalità previste dal precedente Articolo 9.9 (Sinistri – Deterioramento – Furto o Perdita definitiva), alla Compagnia di Assicurazione.

18.3. Modifiche di indirizzo

Eventuali mutamenti di indirizzo dovranno essere comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diverranno efficaci dal momento del ricevimento di questa. Salvo ove altrimenti disposto nel Contratto, le comunicazioni tra le Parti si intenderanno validamente effettuate quando inviate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, o telex, comunque anticipabili a mezzo telefax.

18.4. Comunicazioni periodiche – Modifica delle modalità di invio

La Fidelity invierà al Cliente, con periodicità annuale e alla scadenza del Contratto, un rendiconto contenente il dettaglio dello svolgimento del rapporto contrattuale.

Per ogni rendiconto inviato con modalità cartacea saranno addebitate al Cliente le spese di spedizione nella misura di € 0,00 oltre all'imposta di bollo nella misura di legge. Il Cliente può richiedere che, in alternativa all'invio in forma scritta a mezzo posta, la Fidelity renda disponibile il rendiconto con modalità elettronica su supporto durevole. Per ogni rendiconto inviato con modalità elettronica saranno addebitate al Cliente le spese di spedizione nella misura di € 0,00 oltre all'imposta di bollo nella misura di legge.

Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato qualora, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione, non sia pervenuta alla Fidelity specifica comunicazione scritta di contestazione. Qualora dovessero verificarsi eventuali disguidi nell'annotazione sul rendiconto delle operazioni contabili di addebito, il Cliente è tenuto in ogni caso ad eseguire i versamenti nei termini convenuti. Le comunicazioni suddette potranno essere eseguite mediante l'utilizzo della posta elettronica o altro strumento telematico, previa richiesta scritta da parte del Cliente.

Il Cliente ha diritto di chiedere e ottenere gratuitamente, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che riporti:

- gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
- il piano di ammortamento del capitale che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;
- gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Le comunicazioni periodiche previste dalla normativa applicabile devono essere trasmesse al Cliente secondo le modalità stabilite dal Cliente, il quale in sede di sottoscrizione del Contratto sceglie di ricevere le comunicazioni periodiche a mezzo posta, o a mezzo posta elettronica. Il Cliente può decidere di ricevere tutte le comunicazioni mediante Tecniche di Comunicazioni a Distanza (es. mediante la posta elettronica) garantendo l'esclusiva titolarità dell'indirizzo di posta elettronica e/o numero di cellulare comunicato ed esonera la Fidelity da responsabilità nel caso di accesso non autorizzato di terzi all'indirizzo o al numero fornito, anche in caso di trasferimento dello stesso.

Il Cliente può modificare le modalità di invio della corrispondenza periodica in qualsiasi momento. A tal fine, il Cliente deve comunicare la propria decisione alla Fidelity a mezzo di lettera raccomandata, ovvero a mezzo di lettera semplice consegnata personalmente.

Il Cliente non può modificare la scelta operata se la modifica stessa è incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

Qualora il Cliente richieda comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dalla legge, oppure la trasmissione delle stesse in forma diversa da quella prevista nel Contratto, sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nell'Articolo 7 (Oneri e spese inclusi ed esclusi dal T.A.E.G.).

La modifica delle modalità di invio produce effetti con riferimento alla comunicazione periodica immediatamente successiva alla ricezione della lettera con la quale il Cliente comunica la scelta, salvo quando ciò non è possibile in ragione dei tempi tecnici necessari per la predisposizione e l'invio delle comunicazioni periodiche da parte di Fidelity.

19. Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni

Ai sensi dell'art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia del 18.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni, la Fidelity dichiara di aderire all'Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contratto, il Cliente può presentare reclamo scritto alla Fidelity, scrivendo a: Fidelity S.p.A. – Servizio Reclami – Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all'indirizzo e-mail reclami@pec2.fidelity.it. Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Fidelity, potrà presentare formale ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessa. Il ricorso è redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente,

a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, salvo i casi previsti dal menzionato decreto legislativo, il Cliente e Fidelity devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamo:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (per le modalità di redazione del ricorso e per la modulistica si veda il sito internet: www.arbitrobancariofinanziario.it);
- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet www.conciliatorebancario.it, oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it).

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'Arbitro Bancario Finanziario.

20. Tipologia e misura di Imposta

Le Parti convengono e pattuiscono che tutti gli importi indicati nel Contratto (a prescindere dalla dicitura "oltre ad IVA" in esso contenuta) devono intendersi assoggettati comunque alle imposte applicabili nelle tipologie e misure previste dalla normativa fiscale vigente alla data di stipula del Contratto.

21. Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, Fidelity provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha adempiuto a tutte le richieste della Fidelity strumentali all'estinzione del rapporto.

22. RegISTRAZIONI delle comunicazioni

Il Cliente autorizza Fidelity ad attivare, avvalendosi delle autorizzazioni concesse, un sistema di registrazione, in via continuativa ed automatica, delle conversazioni telefoniche o mediante reti informatiche, intercorrenti fra il Cliente e le piattaforme telefoniche di Fidelity stessa, riconoscendo alle stesse la piena validità ai fini dell'esecuzione delle disposizioni impartite.

23. Foro Competente

Per tutte le controversie, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente.

Luogo Data

➡ FIRMA CLIENTE (leggibile)

➡ FIRMA GARANTE (leggibile)

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

(Art. 49 Regolamento ISVAP n. 5/2006)

ALLEGATO 7A**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI**

Da consegnare in occasione del primo contatto con l'Assicurato

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano all'Assicurato copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela dell'Assicurato;
- prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano all'Assicurato - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale dell'Assicurato, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dall'Assicurato stesso ogni informazione che ritengono utile;
- informano l'Assicurato della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dall'Assicurato di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- consegnano all'Assicurato copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- possono ricevere dall'Assicurato, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di Sepa Credit Transfer (SCT), altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 7B**INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO, SU POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DELL'ASSICURATO**

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare all'Assicurato il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dell'Assicurato.

Da consegnare all'Assicurato prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON L'ASSICURATO

- Cognome, nome e ruolo
- Numero, data di iscrizione nel registro e sezione di appartenenza
- Indirizzo delle sedi operative
- Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica



(Dati dell'Intermediario da riportare anche mediante il timbro)

- L'attività di intermediazione è svolta per FIDITALIA SPA con sede legale e direzione generale in Via G. Silva n. 34, 20149 Milano, iscritta alla Sezione D del RUI n. D000026922 in data 01/02/2007, telefono 02.43011, sito internet www.fiditalia.it.
- Le imprese di cui sono offerti i prodotti assicurativi (di seguito "le imprese di Assicurazione") sono: AGA INTERNATIONAL S.A., ALLIANZ S.p.A., AXA FRANCE IARD, EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., INTER PARTNER ASSISTANCE, SOGECAP S.A., SOGESSUR S.A., COVÉA FLEET S.A.; l'elenco aggiornato è consultabile sul sito internet www.fiditalia.it e presso gli Enti Territoriali, Punti Credito, Agenzie e Convenzionati Fidelity.
- L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet www.ivass.it.

PARTE II - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

- L'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- Société Générale S.A., impresa controllante della SOGECAP S.A., è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Fidelity S.p.A..
- L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
L'intermediario s'impegna ad avvisare l'Assicurato del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari e, su richiesta del medesimo, ad indicare tali imprese.

Le informazioni si riferiscono sia al soggetto che entra in contatto con l'Assicurato che all'intermediario per il quale è svolta l'attività.

PARTE III - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DELL'ASSICURATO

- I premi pagati dall'Assicurato agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, l'Assicurato ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione di cui sono offerti i prodotti. L'Assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Assicuratore entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, Fax n. 06. 421.33. 353/745 allegando copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro.

VERBALE DI PRESA VISIONE DEL VEICOLO

Il/La sottoscritto/a <input style="width: 90%;" type="text"/>	(di seguito, Cliente)	C.F. <input style="width: 80%;" type="text"/>
residente in :Città <input style="width: 80%;" type="text"/>	Indirizzo <input style="width: 80%;" type="text"/>	
Prov. <input style="width: 20%;" type="text"/>	Tel. <input style="width: 20%;" type="text"/>	Fax <input style="width: 20%;" type="text"/>
E-mail <input style="width: 80%;" type="text"/>		
In qualità di <input style="width: 90%;" type="text"/> Cliente		
Sotto la propria responsabilità dichiara che in data <input style="width: 20%;" type="text"/> / <input style="width: 20%;" type="text"/> / <input style="width: 20%;" type="text"/> ha potuto prendere visione del seguente Veicolo:		
Descrizione del Veicolo: <input style="width: 95%;" type="text"/>		
<i>(Marca, Modello e cilindrata)</i>		
Numero di telaio <input style="width: 80%;" type="text"/>	Targa <input style="width: 20%;" type="text"/>	Prezzo del Veicolo € <input style="width: 20%;" type="text"/> + Iva
Fornitore <input style="width: 80%;" type="text"/> con sede in <input style="width: 10%;" type="text"/>		
Indirizzo <input style="width: 80%;" type="text"/>		CAP <input style="width: 20%;" type="text"/> Prov. <input style="width: 20%;" type="text"/>
Codice Fiscale <input style="width: 30%;" type="text"/>	Partita IVA <input style="width: 30%;" type="text"/>	

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver controllato il Veicolo, di averlo trovato in perfette condizioni, di averlo accettato in quanto conforme al Contratto di Acquisto ed idoneo alla circolazione, rinunciando in ogni caso a qualsiasi eccezione o reclamo anche per il futuro nei confronti di Fidelity S.p.A., la quale valuterà, in assoluta autonomia, la richiesta di locazione finanziaria avanzata.

Il Fornitore conferma di aver consentito al Cliente di verificare la conformità del veicolo rispetto al Contratto di acquisto.

Luogo Data

➔ **FIRMA CLIENTE** *(leggibile)*

➔ **IL FORNITORE** *(leggibile)*

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI (LEASING)
CON OPZIONE DI RISCATTO AL CONSUMATORE n. del / /
CONFERIMENTO DI MANDATO

TRA

Fiditalia S.p.A. - C.F. in persona di
 con sede in Milano, Via G. Silva n. 34, società finanziaria autorizzata alla prestazione dei servizi di credito al consumo e di pagamento, iscritta all'albo speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 al numero 19365, iscritta all'albo degli Istituti di pagamento con codice identificativo 19365.6 soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, con sede in via Nazionale 91, 00184 Roma.

E

Cognome e Nome <input type="text"/>		Codice Fiscale <input type="text"/>	
Residente in <input type="text"/>		Prov. <input type="text"/>	
Indirizzo <input type="text"/>		CAP <input type="text"/>	
di seguito denominato il Cliente			
Oggetto del Mandato:			
Descrizione del Veicolo: <input type="text"/>		meglio descritto nel Contratto di Acquisto del <input type="text"/>	
Numero di telaio completo <input type="text"/>		Targa <input type="text"/>	Stato Veicolo <input type="text"/>
Importo totale fattura al lordo di IVA € <input type="text"/>			
Prezzo Veicolo: Prezzo del Veicolo al netto di IVA € <input type="text"/>			
di cui quota esente IVA € <input type="text"/>			
Fornitore <input type="text"/>		Codice Fiscale <input type="text"/>	
Partita IVA <input type="text"/>	Sede <input type="text"/>		
Indirizzo <input type="text"/>			
Durata del Contratto di Locazione Finanziaria <input type="text"/>		Decorrenza dal <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	Scadenza al <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>

Contenuto del Mandato:

Con il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 80/05 e 91, comma 1, Codice della Strada, Fiditalia conferisce mandato al Cliente affinché espleti, in nome e per conto della medesima, anche attraverso la sottoscrizione dell'istanza dell'acquirente, quanto necessario per la prima iscrizione al PRA del veicolo sopra descritto ed oggetto del contratto di locazione finanziaria, a nome di Fiditalia quale proprietaria del veicolo e del Cliente quale locatario.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare U. di G. MOT A30 del 4 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, Fiditalia conferisce, altresì, mandato al Cliente affinché, in nome e per conto della medesima, espleti la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 articoli 46 e seguenti, in allegato alla domanda di Immatricolazione, come da schema allegato alla predetta Circolare.

Il Cliente in qualità di mandatario non ha diritto a compenso alcuno e rimane tassativamente esclusa la presunzione di cui all'art. 1709 del codice civile.

Luogo Data / /

FIDITALIA
 Fiditalia S.p.A. nella persona dell'Amministratore Delegato
Hazan Alain

 **FIRMA IL CLIENTE** (leggibile)

DICHIARAZIONE RICEVIMENTO VEICOLO

Il/La sottoscritto/a <input style="width: 80%;" type="text"/> (di seguito, Cliente)	
residente in: Città <input style="width: 20%;" type="text"/>	Indirizzo <input style="width: 50%;" type="text"/>
Prov. <input style="width: 20%;" type="text"/>	CAP <input style="width: 20%;" type="text"/>
Tel. <input style="width: 20%;" type="text"/>	Fax <input style="width: 20%;" type="text"/>
E-mail <input style="width: 50%;" type="text"/>	
In qualità di <input style="width: 80%;" type="text"/>	
Sotto la propria responsabilità dichiara che in data <input style="width: 10%;" type="text"/> / <input style="width: 10%;" type="text"/> / <input style="width: 10%;" type="text"/> gli/le è stato messo regolarmente a disposizione il seguente Veicolo:	
Descrizione del Veicolo: <input style="width: 90%;" type="text"/>	
(Marca, Modello e cilindrata)	
Numero di telaio <input style="width: 30%;" type="text"/>	Targa <input style="width: 15%;" type="text"/>
Prezzo del Veicolo € <input style="width: 20%;" type="text"/> + Iva	
Fornitore <input style="width: 40%;" type="text"/> con sede in <input style="width: 40%;" type="text"/>	
Indirizzo <input style="width: 70%;" type="text"/>	
CAP <input style="width: 10%;" type="text"/> Prov. <input style="width: 10%;" type="text"/>	
Codice Fiscale <input style="width: 30%;" type="text"/>	Partita IVA <input style="width: 30%;" type="text"/>

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e controllato il Veicolo e di averlo accettato e di rinunciare in ogni caso a qualsiasi eccezione o reclamo nei confronti di Fidelity S.p.A., anche per il futuro, e di sapere che il/la medesimo/a ha azione diretta nei confronti del Fornitore / Convenzionato, il quale presta sin da ora le garanzie concesse dalla Casa Costruttrice del Veicolo.

Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente che nulla osta alla definizione dei rapporti tra la Fidelity ed il Fornitore / Convenzionato.

Il Fornitore conferma di aver consegnato il Veicolo al Cliente e di prestare le garanzie concesse dalla Casa Costruttrice del Veicolo, di cui il Cliente prende atto, liberando così Fidelity dei relativi oneri.

Il Fornitore / Convenzionato dichiara di aver consegnato il Veicolo al Cliente, ovvero a persona delegata e di aver preventivamente verificato il possesso in capo al soggetto che ritira il Veicolo di regolare autorizzazione alla guida e che il Veicolo abbia idonea copertura assicurativa per la circolazione di cui fornisce copia a Fidelity.

Luogo Data / /

➔ **FIRMA CLIENTE** (leggibile)

➔ **FIRMA FORNITORE** (Timbro e firma leggibile)

Milano
OGGETTO: IMPUTAZIONE CANONE ANTICIPATO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI CON OPZIONE DI RISCATTO AL CONSUMATORE N.

Cliente:	<input type="text"/>		
Veicolo:	<input type="text"/>		
Marca:	<input type="text"/>	Tipo:	<input type="text"/>
		Telaio:	<input type="text"/>

Con la presente, dichiariamo di aver ricevuto dal Cliente sopra indicato l'importo di Vostra spettanza relativo al Canone Anticipato del contratto di locazione finanziaria di cui in epigrafe composto da canone iniziale, commissione gestione pratica e imposta di bollo per complessivi € (IVA compresa).

Il suddetto importo è stato versato attraverso:

Sepa Credit Transfer (SCT): allegare copia o stampa della ricevuta dell'ordine di Sepa Credit Transfer (SCT);

assegno bancario/circolare: Istituto bancario:
 data / / importo €

ritiro di autovettura usata: marca/modello:
 valore € n. targa anno costruzione / /

Essendo l'importo uguale o maggiore di € 15.000,00 alleghiamo altresì la seguente documentazione:

il modulo dell'ordine in caso di permuta dell'auto usata;

copia dell'assegno;

altro.

Detto importo viene da noi trattenuto quale acconto della nostra fattura n° del / / a Voi intestata e relativa alla vendita del veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria.

Fermo quanto sopra, ci impegniamo a rispettare gli obblighi assunti con la convenzione con Voi intercorrente e, in particolare:

- ad espletare gli obblighi di immatricolazione del veicolo ed a trasmettere non appena disponibile copia del libretto di circolazione, nonché originale del Certificato di Proprietà
- ad inviarVi copia della polizza assicurativa, con vincolo a vostro favore rilasciata dal Cliente all'atto della consegna del Veicolo.

 **FIRMA FORNITORE** (Timbro e firma leggibile)